




## CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA

Sede legale e recapito postale:  
44121 Ferrara - Via Borgo dei Leoni 28 - C.F. 93076450381  
web: [www.bonificaferrara.it](http://www.bonificaferrara.it) - e-mail: [info@bonificaferrara.it](mailto:info@bonificaferrara.it)  
pec: [posta.certificata@pec.bonificaferrara.it](mailto:posta.certificata@pec.bonificaferrara.it)

aderente all' 

Associazione Nazionale Consorzi Gestione e Tutela del Territorio e Acque Irriguo

Presidenza, Direzione Generale, Area Amministrativa:  
44121 Ferrara Via Borgo dei Leoni, 28 tel. 0532 218211 fax 0532 211402

Area Tecnica, Area Servizi Generali:  
44121 Ferrara Via Mentana 3/7 - tel. 0532 218111 fax 0532 218150

### Area Servizi Generali - Sezione Appalti e Contratti

44121 Via Mentana, 7 - tel. 0532 218121/2/3/4 - fax 0532 218166 - e-mail [roberto.giacometti@bonificaferrara.it](mailto:roberto.giacometti@bonificaferrara.it)

Opere di competenza del Consorzio e della Regione Emilia-Romagna.  
Interventi di restauro e risanamento conservativo di Palazzo Naselli Crispi,  
sede del Consorzio sita a Ferrara in Via Borgo dei Leoni 28.  
CUP J72I13000160009. CIG 710057295F.

## ISTANZE, QUESITI E RELATIVE RISPOSTE PUBBLICATI SUL SITO WEB DEL CONSORZIO

### QUESITO 11

27 SET. 2017

pubblicato in data .....

L'Impresa XYZ chiede **chiarimenti in merito alla dichiarazione da rendere unitamente all'offerta economica, relativamente al costo della manodopera.**

\* \* \* \* \*

**All'art. 29 del Disciplinare di gara** (pag. 44), sul punto in questione è prescritto quanto segue:

*"Ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016, unitamente all'offerta economica deve essere prodotta, a pena di esclusione, una **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà**, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 45/2000, accompagnata da fotocopia semplice fronte/retro di un valido documento d'identità del/la dichiarante, indicante:*

- *gli oneri aziendali dell'Impresa concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro - incidenti sull'esecuzione dei lavori in oggetto in caso di aggiudicazione - sui quali non è stato applicato alcun ribasso;*
- ***i propri costi della manodopera, in termini di costi medi orari per operai di 1°, 2°, 3° e 4° livello, di cui si è tenuto conto, senza applicare alcun ribasso, nella formulazione dell'offerta economica; si precisa che detti costi derivano dall'applicazione dei minimi salariali dovuti al personale dipendente ai sensi dell'art. 30, comma 4, del D.Lgs. 50/2016.***

**Sui Moduli D ed E** predisposti dal Consorzio per la formulazione dell'offerta economica, è riportata la seguente dicitura:

*"Ed allega alla presente offerta, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016, una **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà**, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 45/2000, accompagnata da fotocopia semplice fronte/retro di un valido documento d'identità del/la dichiarante, indicante:*

- *gli oneri aziendali dell'Impresa concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro - incidenti sull'esecuzione dei lavori in oggetto in caso di aggiudicazione - sui quali non è stato applicato alcun ribasso;*
- ***i propri costi della manodopera, in termini di costi medi orari per operai di 1°, 2°, 3° e 4° livello, di cui si è tenuto conto, senza applicare alcun ribasso, nella formulazione della presente offerta economica; si precisa che detti costi derivano dall'applicazione dei minimi salariali dovuti al personale dipendente ai sensi dell'art. 30, comma 4, del D.Lgs. 50/2016.***

**N.B.:** Innanzitutto, si rammenta che in caso di **raggruppamenti temporanei fra Imprese e consorzi ordinari promittenti tali** e non ancora formalmente costituiti, ed in caso di **reti di Imprese prive di soggettività giuridica e/o di organo comune/Impresa mandataria** dotata del potere di agire in nome e per conto delle mandanti aderenti alla rete, **le suddette dichiarazioni devono essere rilasciate**, a pena di esclusione, dai legali rappresentanti o procuratori **di ciascuna Impresa** che forma il promittente raggruppamento o consorzio, o dai legali rappresentanti o procuratori **di ciascuna Impresa** della rete designata come esecutrice.



Quanto agli **oneri di sicurezza aziendali**, non dovrebbero esservi dubbi in quanto, sempre all'art. 29 del Disciplinare di gara, sono già presenti delucidazioni sul punto.

In merito ai **costi della manodopera**, invece, poiché sussistono di fatto **diverse possibili interpretazioni**, si precisa quanto segue.

L'**obbligo** di unire all'offerta economica la dichiarazione inerente i costi della manodopera vige dal 20 maggio 2017 ed è sorto con la **risrittura del comma 10 dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016**, per effetto del D.Lgs. 56/2017, decreto correttivo del Codice dei contratti pubblici. Così recita testualmente la norma: **"Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera ..."**.

Il Consorzio, come si evince, nel trasferire detto obbligo ai concorrenti, è **stato alla lettera della norma**, tuttavia senza poter fornire ulteriori ed **inequivocabili** indicazioni, dato che sul punto non erano né sono ancora state fornite interpretazioni autentiche, né dal legislatore, né dalla giurisprudenza, né dall'ANAC.

Vi è da osservare, inoltre, che in materia di costo del lavoro e/o della manodopera, è **lo stesso Codice D.Lgs. 50/2016 che dà adito a dubbi interpretativi**, in quanto vi si rinvengono **disposizioni imprecise, quando non addirittura incongruenti**.

Intanto, va evidenziato che il sopra richiamato **comma 10 dell'art. 95**:

- fa espresso riferimento **alla sola manodopera, cioè al costo degli operai**, e non al costo del lavoro nel suo complesso, che comprende anche il personale impiegatizio e dirigenziale;
- non precisa se si debba intendere il costo della manodopera  **riferito al lavoro oggetto dell'appalto**, o al costo della manodopera **in generale**, derivante dall'applicazione dei **minimi salariali** stabiliti dal CCNL di categoria e dall'accordo territoriale vigente nella Provincia ove ha sede l'Impresa.

Il ridetto **comma 10 dell'art. 95** si chiude poi con questa indicazione: **"Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d)."**

Ai sensi di quest'ultima disposizione, in fase di verifica di congruità della migliore offerta, ove dovuta, si deve quindi verificare **che il costo del personale non sia "inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16"**.

Ed anche qui sorgono **dubbi interpretativi**, poiché:

- viene fatto espresso riferimento al **costo del personale**, che comprende anche il personale impiegatizio e dirigenziale, e non al solo costo della manodopera che riguarda gli operai;
- ma viene fatto espresso riferimento ai **salari**, che come è noto, in base alla terminologia del settore del lavoro e sindacale, sono le **retribuzioni dei soli operai**, non del personale impiegatizio e dirigenziale;
- viene infine richiamato il **comma 16 dell'art. 23**, che recita: **"... il costo del lavoro (non quello della sola manodopera) è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale ..."**; ma dette tabelle ministeriali, che tengono conto dei diversi vigenti CCNL e degli accordi integrativi adottati a livello provinciale, non riportano i citati **"minimi salariali"**, bensì i **valori medi orari**, che per principio, in fase di verifica di congruità, **non possono essere assunti come minimi**.

In tema di **costo del lavoro**, vi è inoltre da rammentare il **principio codicistico di cui all'art. 30, comma 4**, in base al quale: **"Al personale impiegato nei lavori (operai, impiegati, dirigenti) ... è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro ..."**.

Appare quindi evidente come il legislatore per primo non abbia ancora definito un quadro normativo chiaro ed univoco in materia di costo del lavoro negli appalti pubblici.

Tutto ciò considerato, si ritiene che una rigida presa di posizione sul punto assunta da una qualsiasi stazione appaltante risulterebbe al momento fuori luogo ed arbitraria, o quanto meno foriera di possibili e legittime contestazioni.

Pertanto, **ciò che verrà considerato ai fini dell'ammissibilità dell'offerta economica è soltanto la presenza di una dichiarazione che abbia ad oggetto il costo della manodopera proprio dell'offerente, così come imposto senza ulteriori precisazioni dall'art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016**.

**A titolo di mera indicazione e a giudizio dell'offerente, tale dichiarazione verrà accettata e potrà riferirsi alternativamente:**

- almeno al **costo della manodopera**, e quindi dei soli operai, oppure al **costo complessivo del lavoro**, comprensivo delle retribuzioni di impiegati e dirigenti;
- al costo **relativo all'appalto in questione**, oppure **in generale** ai livelli di costo della manodopera o del lavoro sostenuti dall'offerente in applicazione del CCNL e dell'accordo territoriale vigente nella Provincia ove ha sede l'Impresa;
- **in generale**, come indicato dal Disciplinare di gara, ai **costi orari per operai di 1°, 2°, 3° e 4° livello** sostenuti dall'offerente in applicazione del CCNL e dell'accordo territoriale vigente nella Provincia ove ha sede l'Impresa;
- al **costo della manodopera** oppure al **costo complessivo del lavoro**, in ogni caso **riferiti all'appalto in questione**, espressi in **valore monetario**, ossia indicando una **cifra presunta forfettaria in euro**;
- al **costo della manodopera** oppure al **costo complessivo del lavoro**, in ogni caso **riferiti all'appalto in questione**, espressi in termini di **incidenza**, ossia indicando una **percentuale riferita all'importo dell'offerta**.

Il tutto restando inteso che **sarà il Consorzio a condurre gli opportuni approfondimenti in fase di verifica di congruità della migliore offerta**, ove dovuta, al fine di accertare che il candidato all'aggiudicazione abbia formulato la propria offerta nel rispetto del sopra citato principio fissato dall'art. 30, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, senza applicarvi alcun ribasso.

---

Poiché si ritiene che l'argomento possa essere di interesse generale, la presente risposta **viene pubblicata sul sito web** istituzionale del Consorzio.



**il Direttore Generale**  
**Presidente della Commissione di gara**  
*(Dott. Ing. Riccardo Roversi)*

